

	 ISTITUTO COMPRENSIVO DI FALERONE Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria I° Via Spineto, 1 – 63837 – FALERONE (FM) – Tel. 0734 710165 http://icsfalerone.edu.it apic825004@istruzione.it apic825004@pec.istruzione.it	 
---	---	--

Falerone, 25 novembre 2024

AI GENITORI/RESPONSABILI

AI DOCENTI I.C. di Falerone
ALLA DOCENTE FUNZIONE STRUMENTALE INCLUSIONE

AL PERSONALE ATA
AL DSGA

AL SITO AL REGISTRO ELETTRONICO
ALL'ALBO
AGLI ATTI

Scuola Primaria e Secondaria I grado

AL COMUNE DI FALERONE
Sindaco Armando Altini
AL COMUNE DI SERVIGLIANO
Sindaco Marco Rotoni
AL COMUNE DI MONTAPPONE
Sindaco Mario Clementi

Oggetto: D.L. N. 123/2023 - LEGGE N. 159/2023 e DISPOSIZIONI segnalazione alunni inadempienti all'obbligo scolastico

Si comunica che il 15 novembre 2023 è entrata in vigore la legge n. 159/23 (cosiddetto “**Decreto Caivano**”) di conversione del decreto legge 123/23 "[Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale](#)".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legge 123 approvato dalla Camera dei Deputati l'8 novembre 2023 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” cosiddetto Decreto Caivano;
VISTA la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 14 novembre 2023, della Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante “misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”

COMUNICA

che la Legge in oggetto ha sostituito l'art. 114 del T.U. della Scuola (D.Lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

Le Legge prevede che il Sindaco, mediante accesso all'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione (ANIST), individua i minori non in regola con l'obbligo di istruzione e ammonisce senza ritardo il Responsabile dell'Adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla Legge, nelle more dell'attivazione dell'ANIST.

L'Ufficio Alunni della scuola cura la trasmissione al sindaco, entro il mese di ottobre, dei dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche. I docenti e l'Ufficio Alunni verificano la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono **assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi, predisponendo i conseguenti atti per la firma del Dirigente Scolastico.**

Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il Dirigente Scolastico, a seguito dell'istruttoria dei docenti e dell'Ufficio Alunni, avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. **In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.**

In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.

Mancato adempimento

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione già ammonita dal sindaco per ottemperare alla legge, che non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, **è punito con la reclusione fino a due anni.**

Elusione dell'obbligo

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonito dal sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, il quale non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, **è punito con la reclusione fino a un anno.**

Il testo del decreto convertito in Legge prevede diverse misure che riguardano la scuola e, tra queste, di particolare rilievo è l'articolo 12, sul quale si richiama la massima attenzione delle famiglie.

NELLO SPECIFICO, CON DETTO ARTICOLO, VENGONO INTRODOTTE LE SEGUENTI NOVITÀ:

✓ È stato integralmente riscritto l'articolo 114 del D.lgs. n. 297/1994 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione) con l'articolo 12, comma 1, "Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione" in cui si ridefinisce la **disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici**, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e prevede un **inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore** o chi eserciti la responsabilità genitoriale. A titolo indicativo e non esaustivo si riportano alcuni passaggi importanti dell'art. 12 della L. 159/2023:

- *Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.*

✓ È stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in casodi violazione dell'obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi).

✓ Nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale “Non ha altresì diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell’obbligo”.

Nella speranza di aver fugato ogni dubbio sulla materia, si ribadisce che vige sempre l'obbligo di giustificare tempestivamente da parte delle famiglie, tramite l'applicativo **NUVOLA**, le assenze delle alunne e degli alunni per la riammissione a scuola, e che la relativa dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445/2000, è passibile di verifica di veridicità da parte dell'Istituzione scolastica mediante la richiesta ai genitori/responsabili delle relative attestazioni/certificati e tramite la richiesta di monitoraggio ai Servizi Sociali del Comune di Residenza delle effettive condizioni socio - ambientali.

SI INVITANO PERTANTO I GENITORI/RESPONSABILI A CONTROLLARE LE ASSENZE E A GIUSTIFICARLE TEMPESTIVAMENTE

Compiti dei coordinatori di classe

I docenti coordinatori di classe controlleranno le assenze degli alunni della propria classe e nel caso di assenze “non giustificate” per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, sarà data immediata e ufficiale comunicazione scritta al Dirigente scolastico che provvederà ad attivare gli adempimenti di legge.

Si confida nella collaborazione di tutta la Comunità scolastica alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

Seguono Disposizioni a carattere permanente in allegato.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Professoressa Oda Gesuè

Firmato digitalmente da GESUE' ODA